

63/2026



RG 37/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 63/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
promosso da

**INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A.**, (codice fiscale 00455820589 e partita IVA 09509260155), in persona del Direttore Generale dr.ssa Chiara Bracci rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC [alberto.fumagalli@milano.pecavvocati.it](mailto:alberto.fumagalli@milano.pecavvocati.it);

**RICORRENTE**

nei confronti di

**BASKO WORLD ASSISTANCE S.R.L.** (P.IVA 02778150348), in persona del legale rappresentante Bigliardi Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Galdieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi n. 235;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A. per l'apertura della liquidazione giudiziale di Basko World Assistance S.r.l.;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 10.4.2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di *“costruzione e la manutenzione di edifici civili ed industriali, l'esecuzione di opere idrauliche e di urbanizzazione primaria e secondaria, le pavimentazioni di qualsiasi tipo ed opere di qualunque genere (anche nel campo del verde, del giardinaggio e dell'arredo urbano, compresi il risparmio energetico, la prevenzione e la sicurezza, il recupero edilizio e la salvaguardia ambientale)”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, il solo debito erariale scaduto è pari ad euro 193.158,93, di cui euro 123.185,68 al netto dell'importo sospeso (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 13.4.2026);

b) la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, rimanendo il debitore onerato della prova ex art 121 CCII del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass.



25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si osserva altresì che, alla luce dell'istruttoria officiosa, emerge che il bilancio chiuso al 31.12.2023 presenti alcuni parametri sopra le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII, poiché l'attivo è pari ad euro 601.531,00 ed i ricavi ammontano ad euro 1.322.884,00. A tal riguardo si rileva che, nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che benché i bilanci *“non abbiano certamente valore di prova legale”* essi tuttavia costituiscono *“la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”* (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava *“quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali al netto dell'importo sospeso per € 123.185,68 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 13.4.2026); c) dal mancato deposito di bilanci a far data dal 31.12.2023; ritenuto di indicare come curatore il dott. Gaetano Pavarani (C.F. **PVRGTN93M18G337E**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.



visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

#### DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di Basko World Assistance S.r.l. (P.IVA 02778150348)  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

#### NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

#### NOMINA

Curatore il dott. dott. Gaetano Pavarani (C.F. **PVRGTN93M18G337E**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

#### ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 7.10.2026, ore 9:30;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad



acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 28.5.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

